

Traduzione<sup>1</sup>

## **Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania concernente il traffico aereo di linea**

Concluso l'8 luglio 1994

Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 giugno 2001

(Stato 19 settembre 2006)

---

*Considerando che la Svizzera*

*e*

*la Lituania*

fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944<sup>2</sup>,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di creare le basi necessarie per esercitare servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania (di seguito chiamati «Parti»)

hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1** Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

- a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
- b) la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per la Repubblica di Lituania, il Ministero dei trasporti, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- c) la locuzione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all'articolo 6 del presente Accordo per l'esercizio dei servizi aerei convenuti;

RU 2006 3843

<sup>1</sup> Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RS 0.748.0

- d) il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l'intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le remunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all'Accordo concerne parimenti l'Allegato.

## **Art. 2** Concessione di diritti

1. Le Parti si accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente Accordo per esercitare servizi aerei regolari internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell'Allegato. Detti servizi e linee sono designati appresso «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell'esercizio di servizi aerei regolari internazionali l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce del diritto di:

- a) sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte;
- b) effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
- c) imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell'Allegato, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell'altra Parte;
- d) imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell'Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti specificati nell'Allegato sul territorio dell'altra Parte.

3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all'impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro remunerazione, sul territorio dell'altra Parte, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest'altra Parte.

4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l'impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l'altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell'esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, in particolare accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

## **Art. 3** Esercizio dei diritti

1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti fra i territori delle Parti.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti serventi la stessa linea o parte di essa.

3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale sulle linee indicate fra il territorio dell'altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato conformemente ai principi generali di sviluppo normale sostenuti dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata:

- a) alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa;
- b) alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
- c) alle esigenze di una gestione economica dei servizi convenuti.

5. Nessuna della Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all'esercizio dell'impresa designata dell'altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.

#### **Art. 4** Applicazione di leggi e regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all'impresa designata dell'altra Parte.

2. Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione nonché le prescrizioni doganali e sanitarie – sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci e agli invii postali trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte mentre le persone e le cose si trovano su detto territorio.

3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la sua impresa rispetto a quella designata dell'altra Parte nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

#### **Art. 5** Sicurezza dell'aviazione

1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro obbligo reciproco di proteggere l'aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti, per garantirne la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti ed obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963<sup>3</sup>, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970<sup>4</sup>, della Con-

<sup>3</sup> RS 0.748.710.1

<sup>4</sup> RS 0.748.710.2

venzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971<sup>5</sup> e del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988<sup>6</sup>.

2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime. Esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell'aviazione.

4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare, nei loro Paesi rispettivi, le disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo e che l'altra Parte prescrive per l'entrata, l'uscita o il soggiorno sul territorio di quest'altra Parte. Ciascuna Parte vigila affinché vengano applicati in modo efficace sul suo territorio provvedimenti adeguati per proteggere gli aeromobili e per garantire l'ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l'imbarco e il carico. Inoltre, ciascuna Parte esamina con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell'altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si aiutano reciprocamente facilitando le comunicazioni e adottando tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia di incidente.

#### **Art. 6** Designazione e autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. Tale designazione è oggetto di notifica scritta fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica della designazione accordano senza indugio all'impresa designata dall'altra Parte la necessaria autorizzazione d'esercizio.

<sup>5</sup> RS 0.748.710.3

<sup>6</sup> RS 0.748.710.31

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l'impresa designata dell'altra provi d'essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l'esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

4. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono rifiutare di accordare l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure imporre le condizioni che ritengono necessarie per vincolare l'esercizio dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, se detta Parte non ha la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che ha designato l'impresa o a suoi cittadini.

5. Una volta ricevuta l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata può, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto, a condizione che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo.

#### **Art. 7** Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere un'autorizzazione d'esercizio per l'esercizio, a opera dell'impresa designata dell'altra Parte, dei diritti menzionati nell'articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l'esercizio di questi diritti alle condizioni che essa reputa necessarie se:

- a) questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini; oppure se
- b) questa impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato tali diritti; oppure se
- c) questa impresa non esercita i servizi convenuti in maniera conforme alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Tranne ove la revoca, la sospensione o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, un simile diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

#### **Art. 8** Riconoscimento di certificati e licenze

1. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall'altra Parte durante la loro validità.

2. Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

#### **Art. 9** Esenzione da dazi e tasse

1. All'entrata nel territorio dell'altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata di una Parte, le attrezzature normali, le riserve

di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, compresi le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esentati da ogni diritto o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Sono parimenti esentati da questi diritti e queste tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

- a) le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte;
- b) i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
- c) i carburanti e i lubrificanti destinati all'approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se tali approvvigionamenti devono essere utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono stati imbarcati;
- d) i documenti necessari all'impresa designata di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché ogni veicolo, materiale e attrezzatura utilizzati dall'impresa designata a scopi fini commerciali e operativi all'interno dell'aeroporto, a condizione che tali materiale e attrezzatura servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

3. Le normali attrezzature di bordo, nonché gli oggetti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di quest'altra Parte.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l'impresa designata di una Parte ha concluso accordi con una o più imprese per la locazione di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o sul loro trasferimento nel territorio dell'altra Parte, a condizione che anche quest'altra Parte accordi tali esenzioni a detta o dette imprese.

#### **Art. 10** Tasse di utilizzazione

1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all'impresa designata dell'altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

2. Le tasse pagate per l'utilizzazione degli aeroporti e delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una Parte all'impresa designata dell'altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali regolari.

**Art. 11**           Attività commerciale

1. L'impresa designata di una Parte ha il diritto di tenere sul territorio dell'altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale di vendita, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.
2. Per l'attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte accordano alle rappresentanze dell'impresa designata dell'altra Parte il sostegno necessario per un esercizio regolare.
3. Conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali, ciascuna Parte accorda all'impresa designata dell'altra il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell'impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa è autorizzata a vendere simili titoli di trasporto e ognuno può acquistarli.

**Art. 12**           Conversione e trasferimento degli introiti

Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire al tasso ufficiale e di trasferire nel suo Paese le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale inteso a evitare la doppia imposizione<sup>7</sup>, questo è applicabile.

**Art. 13**           Tariffe

1. Le tariffe che ogni impresa designata deve applicare in relazione ai trasporti da o verso il territorio dell'altra Parte sono fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d'esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio, gli interessi degli utenti e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.
2. Se possibile, le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate mediante intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono la stessa linea. Per quanto possibile, le imprese designate devono applicare a tal fine la procedura di fissazione delle tariffe definita dall'organismo internazionale che formula proposte in materia.
3. Le tariffe così fissate sono sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, fatto salvo il consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazione entro quindici (15) giorni dalla data di sottomissione, le tariffe sono considerate approvate.
4. Se le imprese designate non sono in grado di giungere a un'intesa o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche delle due Parti si adoperano per fissare la tariffa di comune intesa. I negoziati cominciano entro quindici (15) giorni da quando è manifesto che le imprese designate non possono giungere a un'intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte hanno

<sup>7</sup> RS 0.672.951.61

notificato alle autorità aeronautiche dell'altra Parte la loro non approvazione delle tariffe.

5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell'articolo 17 del presente Accordo.

6. Una tariffa già stabilita rimane in vigore fino a quando, conformemente alle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 17 del presente Accordo, non è stata fissata una nuova tariffa, tuttavia non oltre dodici (12) mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.

7. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte si adoperano per assicurarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe fissate e depositate presso le autorità aeronautiche delle Parti, e che nessuna impresa proceda illegalmente a una qualunque riduzione di queste tariffe, mediante qualsivoglia mezzo, direttamente o indirettamente.

#### **Art. 14**            Approvazione degli orari

1. Al più tardi trenta (30) giorni prima dell'inizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

2. Per i voli supplementari che vuole effettuare sui servizi convenuti al di fuori degli orari approvati, l'impresa designata di una Parte deve chiedere l'autorizzazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte. Di regola, l'istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del volo.

#### **Art. 15**            Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

#### **Art. 16**            Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all'attuazione, all'interpretazione, all'applicazione o alla modifica del presente Accordo. Siffatte consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda scritta dell'altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente.

#### **Art. 17**            Composizione delle controversie

1. Le controversie inerenti al presente Accordo che non possono essere composte mediante negoziati diretti o per via diplomatica, vengono sottoposte, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

2. In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l'altra Parte non designa

il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s'intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

3. Il tribunale arbitrale fissa le sue procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.
4. Le Parti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

#### **Art. 18** Modifiche

1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della sua firma ed entra in vigore appena le Parti si sono notificate reciprocamente l'adempimento delle loro formalità costituzionali.
2. Modifiche dell'Allegato al presente Allegato possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

#### **Art. 19** Denuncia

1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per iscritto all'altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
2. La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d'orario, sempre che siano trascorsi dodici (12) mesi dalla sua ricezione. Essa può essere tuttavia revocata di comune intesa prima che scada questo termine.
3. Se l'altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ha ricevuto comunicazione.

#### **Art. 20** Registrazione presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale

Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento saranno registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

**Art. 21**      Entrata in vigore

Il presente Accordo è applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma; entra in vigore appena le Parti si sono notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali che consentono la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

*In fede di che*, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vilnius, l'8 luglio 1994, in doppio esemplare, nelle lingue francese, lituano e inglese, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:

Gaudenz Ruf

Per il  
Governo della Repubblica di Lituania:

Jonas Birziskis

*Allegato***Tavole delle linee****Tavola delle linee I**

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Lituania	Punti oltre
Punti in Svizzera	Un punto*	Punti in Lituania	Un punto in Europa*

**Tavola delle linee II**

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Lituania può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Svizzera	Punti oltre la Svizzera
Punti in Lituania	Un punto*	Punti in Svizzera	Un punto in Europa*

\* A prescindere dall'articolo 2 paragrafo 2 lettera d dell'Accordo, le autorità aeronautiche si riservano di convenire diritti di traffico in quinta libertà.

*Osservazione*

Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi o punti oltre non menzionati nell'Allegato al presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell'altra Parte.

